

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI ROVIANO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE E MERCATO SETTIMANALE

TITOLO I:

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 – Finalità del Regolamento
- Art. 4 – Criteri generali di indirizzo
- Art. 5 – Esercizio dell'attività
- Art. 6 – Compiti degli Uffici Comunali
- Art. 7 - Delega
- Art. 8 – durata delle concessioni
- Art. 9 – Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Art. 10 – Normativa igienico sanitaria
- Art. 11 – Vendita a mezzo veicoli
- Art. 12 - Mercati
- Art. 13 - Individuazione aree pubbliche da dare in concessione
- Art. 14 - Sanzioni

TITOLO II:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 15 - scopo del Regolamento*
- Art. 16- definizione di mercato*
- Art. 17 - definizione di posteggio*

CAPO II- TIPOLOGIA E AREA DI MERCATO

- Art. 18 – tipologia del mercato*
- Art. 19 – localizzazione, configurazione ed articolazione*
- Art. 20 – modalità d'accesso e sistemazione attrezzature*

CAPO III – CALENDARIO ANNUALE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO

- Art. 21 – calendario ed orario di svolgimento*

CAPO IV – COMMISSIONE DI MERCATO

- Art. 22 – commissione di mercato*
- Art.23 – durata in carica della commissione*
- Art.24 - compiti della commissione*

CAPO V – CONCESSIONE E CONVENZIONE

- Art.25 - concessione del posteggio*
- Art.26 - revoca e sospensione*
- Art.27 – assegnazione posteggi non occupati*
- Art.28 – ruolino di punta*
- Art.29 – convenzione*
- Art.30 - tariffa*

CAPO VI – PAGAMENTO DELLA TASSA

- Art.31 – pagamento della tassa*

CAPO VII – RIFIUTI

- Art.32 – rifiuti*
- Art.33 - tariffa*

CAPO VIII – NORME IGIENICO SANITARIE

- Art.34 – norme igienico sanitarie*

CAPO IX – SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Art.35 – sanzioni amministrative*

DISPOSIZIONE COMUNI A TITOLO I E II:

- Art. 36 – Abrogazioni precedenti disposizioni
- Art. 37 – Entrata in vigore
- Art. 38 – Rinvio

TITOLO I: Attività Commerciali sulle Aree Pubbliche

Articolo 1 – Ambito Applicazione.

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 33 del 30/11/1999 e ss.mm.ii..

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) Per aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) Per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) Per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
- e) Per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;
- g) Per posteggio-giorno: il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere;
- h) Per presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
- i) Per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa;
- j) Per miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;
- k) Per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- l) Per posteggio riservato: il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
- m) Per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- n) Per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi;
- o) Per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- p) Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Articolo 3 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

1. la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle mostre mercato, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
2. la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
3. la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
4. il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
5. la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
6. L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;

Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo

Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

1. favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione;
2. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
3. favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

Articolo 5 - Esercizio dell'attività

1. il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per cinque anni;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area ad eccezione di quelle specificatamente vietate nel presente regolamento;
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone e società di capitali regolarmente costituite secondo le norme vigenti o cooperative;
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale nel caso di società;
4. Il trasferimento della proprietà e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.
5. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare o di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, commi 2 e 5, del D. Lgs. 114/98.
Le presenze maturate in ciascun mercato, fiera, fiera promozionale e posteggi fuori mercato non sono frazionabili.

Articolo 6 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche nelle forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza;
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato. I requisiti di accesso sono stabiliti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 (requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali) che disciplina interamente la materia dei requisiti soggettivi.

Articolo 7 - Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche su posteggio, è consentita ai famigliari ovvero ad altra persona esplicitamente indicate nell'atto autorizzativo;
2. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano materialmente in possesso della autorizzazione originale del delegante nonché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs.114/98.

Articolo 8 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità quinquennale e si considerano rinnovate tacitamente per ulteriori 5 anni salvo l'ipotesi in cui, con avvertimento scritto da inviare 6 mesi prima della scadenza l'Amministrazione avverta il titolare della volontà di non rinnovarla;
2. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione è vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 9 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione;
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,2 mt. e comunque la proiezione deve essere contenuta all'interno dello spazio assegnato;
3. Tutte le attrezzature debbono essere allineate ed in condizioni decorose. I venditori ambulanti dovranno tenere costantemente pulito lo spazio loro assegnato e quello circostante. A fine attività di vendita gli operatori dovranno lasciare pulita l'area e conferire i rifiuti negli appositi contenitori nel rispetto di specifiche disposizioni;
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi;
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore, accertati dall'organo di controllo (ad esempio: peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico ecc.) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
6. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, trascorso l'orario prefissato per il montaggio;

Articolo 10 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

Articolo 11 - Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa;
2. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati.

Articolo 12 - Mercati

Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività settimanale.

Articolo 13 – Individuazione aree pubbliche da dare in concessione

L'individuazione delle Aree da dare in concessione avverrà con successivo provvedimento, sentita la Giunta Comunale e il Sindaco, da parte del Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Roviano.

Articolo 14 - Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98. In particolare:

- *Articolo 29, comma 1:*

Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche ossia:

- Senza la prescritta autorizzazione;
- Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs 114/1998, svolga l'attività di un posteggio localizzato in un mercato o un'area diversi da quelli utilizzati);
- Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D. Lgs 114/98 (nelle aree demaniali negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade).

E' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 2582,00 a € 15493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

- *Articolo 29, comma 2:*

- Violando le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

E' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00

- *Articolo 29, comma 3:*

in caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2. Si considerano di particolare gravità anche i seguenti casi:

- per il mancato rispetto delle norme alla pulizia, all'igiene ed al decoro dello spazio assegnato;
- per il danneggiamento della pavimentazione delle aree destinate al mercato;
- per manifestazioni di indisciplina che risultino tali da turbare il regolare svolgimento del mercato;
- per l'inosservanza delle modalità e dei tempi di montaggio e smontaggio delle attrezzature.

Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

- *Articolo 30, comma 1:*

Violazioni di carattere generale alle norme sul commercio al dettaglio.

Sono previste le sanzioni di cui all'art. 22 D.Lgs. 114/98.

- *Regolamenti comunali e speciali:*

Violazioni sanzionate da norme di leggi e/o regolamenti speciali (occupazione suolo pubblico, tarsi, circolazione stradale...). Sanzioni previste dalle specifiche disposizioni violate.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltre, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

TITOLO II: Mercato Settimanale

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 15 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il commercio su aree pubbliche – Mercato Settimanale- così come Individuato e definito dal D.L. 114/98 e dalla L. 33/99.

ART. 16 - DEFINIZIONE DI MERCATO

Per mercato si intende l'afflusso, nei giorni e in aree stabilite, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche.

ART. 17 - DEFINIZIONE DI POSTEGGIO

Per posteggio si intende la parte di area pubblica che il Comune dà in concessione al titolare dell'attività.

CAPO II – TIPOLOGIA E AREA DI MERCATO

ART. 18 - TIPOLOGIA DEL MERCATO

Mercato settimanale misto scoperto mobile, il cui numero di posti sarà stabilito con autonomo provvedimento del Responsabile dell'Area Affari Generali da dedicare a posteggi destinati a banchi o ad attrezzature mobili, con merceologie alimentari e/o non, che si svolge nel giorno stabilito con Ordinanza a firma del Sindaco.

ART. 19 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

L'area del mercato sarà individuata dal Responsabile dell'Area Affari Generali, sentito la Giunta e il Sindaco, e dovrà evidenziare:

- l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- l'ampiezza complessiva delle aree destinate ai produttori diretti;
- la superficie dei posteggi, il numero complessivo e l'esatta delimitazione;
- i posteggi da dedicare al settore alimentare e non alimentare.

ART. 20 - MODALITA' D'ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE

I banchi, le attrezzature, i mezzi attrezzati e la merce esposta, devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato.

L'orario per l'accesso al mercato dei mezzi di rifornimento delle merci, la preparazione dei banchi di vendita e il loro sgombero sono disciplinati nel successivo art. 21 del presente regolamento.

CAPO III – CALENDARIO ANNUALE E ORARIO DI SVOLGIMENTO

ART. 21 - CALENDARIO ED ORARIO DI SVOLGIMENTO

- a) Il mercato ha luogo nel giorno stabilito con Ordinanza Sindacale dalle ore 08.00 alle ore 14.00;
- b) I concessionari di posteggio devono essere presenti nell'area di mercato entro le ore 07.30 (orario solare e legale); in caso contrario il posteggio sarà assegnato giornalmente a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- c) L'installazione dei banchi è consentita dalle ore 07.30 alle ore 08.00 e lo sgombero del posteggio non è consentito prima delle ore 13.00;
- d) Entro le ore 13.30 tutti gli operatori devono aver completato le operazioni di sgombero, compresa la pulizia dell'area come previsto all'art. 32 del presente regolamento, in modo che alle ore 14.00 possa essere ripristinata la sosta e la circolazione stradale nell'intera area;
- e) In coincidenza dei giorni festivi il mercato non si terrà e l'assenza non sarà conteggiata ai fini della decadenza. Su richiesta degli operatori si può anticipare o posticipare la data di effettuazione del mercato.

CAPO IV – COMMISSIONE DI MERCATO

ART. 22 - COMMISSIONE DI MERCATO

Nel rispetto del presente regolamento vigilerà una apposita commissione costituita con provvedimento del Sindaco e così composta:

- Sindaco o suo delegato che la presiede;
- Un rappresentante della minoranza designato dalla Conferenza dei Capigruppo;
- I rappresentanti delle OO.SS. di categoria degli operatori stessi.

ART. 23 - DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE

La commissione rimane in carica per tre anni.

ART. 24 - COMPITI DELLA COMMISSIONE

Oltre alla vigilanza, la commissione esprime parere consultivo sulle questioni relative all'organizzazione e al funzionamento del mercato e collabora con gli organi di vigilanza preposti dal Comune per il controllo del buon andamento.

CAPO V – CONCESSIONE E CONVENZIONE

ART. 25 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Il Comune stabilisce le caratteristiche e l'indicazione del numero dei posteggi, resisi vacanti definitivamente, da assegnare in concessione ed entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande il Comune redige la graduatoria.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e per la concessione del posteggio deve essere inoltrata al Comune tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico.

La graduatoria viene formulata secondo le seguenti priorità:

- Titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi;
- Operatori nei mercati già formalmente istituiti che dimostrino di possedere il più alto numero di presenze effettive nel mercato accertate dal Comando di Polizia Municipale;
- Soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione al commercio.

A parità di condizioni le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio sono rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ricavabile dalla data di effettuazione della prevista raccomandata con ricevuta di ritorno.

La concessione del posteggio non può essere in alcun caso ceduta, a nessun titolo, se non con il trasferimento dell'attività.

In caso di assenza per malattia o impedimento temporaneo del titolare l'esercizio dell'attività è consentito ad un dipendente, un collaboratore o ad un coadiutore.

ART. 26 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) perda il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 5 del D.L. n. 114/98;
- b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio;
- c) non utilizzi per un periodo superiore a quattro mesi la concessione del posteggio, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- d) assenza non giustificata per oltre 18 edizioni del mercato nell'anno solare;
- e) non rispetti le norme contenute nel presente regolamento;

Qualora si verifichi uno dei casi sopra citati, il Comune ne dà comunicazione all'interessato, il quale entro e non oltre 30 giorni può presentare le eventuali contro-deduzioni. Decorso inutilmente tale termine si provvede all'adozione del provvedimento di revoca.

ART. 27 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON OCCUPATI

I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi dell'art. 4, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza restituzione della tassa pagata.

Tali posteggi verranno assegnati giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione legittimati ad esercitare il commercio su posteggi dati in concessione, quale che sia la loro residenza, sede o nazionalità.

ART. 28 - RUOLINO DI SPUNTA

Le presenze giornaliere del mercato sono rilevate dal Comando di Polizia Locale.

Sul ruolino di spunta ogni concessionario deve apporre la propria firma, per evitare in futuro qualsiasi tipo di controversia.

Nel caso il concessionario è assente e il posteggio è occupato da uno "spuntista" questi deve compilare il relativo modulo di presenza, specificare il numero del posteggio che occupa e pagare la relativa tassa.

Sul ruolino di spunta, inoltre, devono essere rilevate anche le presenze degli operatori che, pur presenti, non possono effettuare la vendita per mancanza di posteggio.

ART. 29 - CONVENZIONE

La convenzione ha durata di **5 anni**, potrà essere rinnovata previa verifica del possesso dei requisiti da parte del concessionario.

ART. 30 - TARIFFA

Viene applicata la Tariffa prevista con delibera di Giunta Comunale, Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche.

Alla tariffa vigente viene applicato quanto previsto dal Decreto Legislativo 507/93 art. 45, comma 1, 5 e 8, che prevedono la riduzione della tassa rispettivamente del 20%, del 50%.

Agli spuntisti viene applicata la tariffa ridotta solo del 50%.

CAPO VI – PAGAMENTO DELLA TASSA

ART. 31 - PAGAMENTO DELLA TASSA

L'occupazione del posteggio è subordinata al preventivo pagamento del canone di concessione dell'area pubblica assegnata.

Il pagamento deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno corrente, in caso l'importo sia superiore a € 250,00 è previsto, su richiesta dell'operatore, il frazionamento in quattro rate con scadenza al 31 gennaio – 30 aprile – 31 luglio – 31 ottobre.

Il periodo previsto per un anno solare comprende 52 giornate di occupazione e la tassa per l'occupazione di un metro quadrato è quella prevista dalla convenzione che sarà approvata dal Dirigente del Servizio.

Il pagamento avviene tramite bollettino di conto corrente postale che deve essere ritirato presso lo sportello dell'Ufficio Attività Produttive.

CAPO VI – RIFIUTI

ART. 32 - RIFIUTI

Gli operatori sono tenuti a tenere sempre pulito lo spazio di vendita a loro assegnato. A tal fine il concessionario ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta dei materiali di scarto derivati dalla vendita.

ART. 33 - TARIFFA

L'occupazione del posteggio comporta il pagamento della tassa relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani come previsto dalla vigente normativa.

CAPO VII – NORME IGENICO SANITARIE

ART. 34 - NORME IGENICO SANITARIE

La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo da parte del Comando della Polizia Municipale.

CAPO VIII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 35 - SANZIONI

I trasgressori alle norme del presente Regolamento sono soggetti alla sanzione di € 150,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Disposizioni Finali comuni al TITOLO I e TITOLO II

ART. 36 - Abrogazione precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni.

ART. 37 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 38 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.